

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

DCR/5/SR14/2023 dd 29/08/2023

**EMERGENZA METEO DAL 2 AL 10 GENNAIO 2021
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 754/2021
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'OCDPC n. 861/2022**

Oggetto: OCDPC n. 861/2022 – OCDPC n. 754/2021 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 – modifica delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 8 dell’Allegato B e articoli 6 e 8 Allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 - Popolazione e Imprese.

**L' ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE
IL SOGGETTO RESPONSABILE**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, con la quale è stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei Comuni colpiti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato elenco alla delibera medesima;

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, è stata stanziata la somma di Euro 2.400.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 754 del 22 marzo 2021 (di seguito anche Ordinanza n. 754/2021) recante: «*Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia*» (G.U. n. 78 del 31 marzo 2021) a mezzo della quale il Capo Dipartimento della Protezione civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario Delegato per l'emergenza in argomento;

Dato atto che, con nota MEF-RGS-Prot. 126738 del 18/05/2021 (agli atti del Commissario con prot. n. 14387/21 del 18/05/2021) il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato - sezione di Trieste per l'apertura della contabilità speciale n. 6269 intestata a "PRES.REG.FR.VEN.GIU. C.D. 754-21", acronimo di "Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato OCDPC n. 754/2021";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 settembre 2021 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato di cinque mesi;

Visto l'articolo 2 dell'OCDPC n. 754/2021 ("Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori"), il quale recita:

1. *"Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:*
 - *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;*
 - *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;*

Richiamata la nota PEC di data 21 aprile 2021, agli atti del Commissario delegato prot. n. 11722/21, trasmessa ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, con la quale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza n. 754/2021, è stata avviata la ricognizione dei fabbisogni relativi alle prime misure economiche a favore dei privati e delle attività economiche e produttive al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Preso atto che l'attività di ricognizione di cui sopra è stata perfezionata, per il tramite dei Comuni individuati a mezzo Allegato alla delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, con la trasmissione, da parte dei soggetti privati e attività economiche e produttive, dei moduli B1 ("Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione") e C1 ("Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive"), resi disponibili dal Dipartimento di Protezione civile, e con i quali è stato possibile segnalare l'ammontare dei danni e degli ulteriori eventuali fabbisogni connessi agli eventi di cui trattasi;

Preso atto che con nota PEC, prot. n. 15239/21 del 26 maggio 2021, sono state trasmesse al Dipartimento, ai sensi dell'articolo 2 dell'OCDPC n. 754/2021, la lista delle domande pervenute da privati e imprese ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c), nonché le ricognizioni degli ulteriori fabbisogni per privati e imprese, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, è stato integrato di Euro 1.117.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Dato atto che in data 26 ottobre 2021 è terminato lo stato di emergenza;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 861 del 10 febbraio 2022, adottata ai sensi dall'art. 26 del d.lgs. 1/2018 (di seguito anche Ordinanza n. 861/2022 oppure OCDPC n. 861/2022) recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli - Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della medesima Regione" (GU n. 42 del 19 gennaio 2022);

Considerato che l'Ordinanza n. 861/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'OCDPC n. 754/2021 e identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi approvati;

Vista la nota MEF – RGS – Prot. 143000 di data 30/05/2022, agli atti del Soggetto Responsabile con prot. 14021 di data 30/05/2022 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria dello Stato ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Trieste per la modifica della denominazione della contabilità speciale n. 6269 da "PRES. R. FVG – COM. DEL. O. 754-21" a "S.RESP. FVG O.754-21 E 861-22";

Visto il comma 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 861 del 10 febbraio 2022 per cui *"Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;

Valutato che il Soggetto Responsabile, in qualità di Assessore con delega alla Protezione civile, si può avvalere della struttura della Protezione civile della Regione per la gestione delle attività assegnate dall'Ordinanza n. 861/2022;

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 1355 del 9 giugno 2022 *"Subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 754 del 22 marzo 2021. Modalità di prosecuzione degli interventi programmati e individuazione della Protezione civile della Regione quale struttura di cui si avvale il Soggetto Responsabile"* con il quale tra l'altro, in riferimento ai contenuti dell'OCDPC n. 861/2022, il Direttore della Protezione civile della Regione è stato delegato alla firma di ogni atto e provvedimento relativo alla liquidazione delle anticipazioni/rendicontazioni pervenute dai Soggetti Attuatori individuati dal Commissario delegato per la gestione delle procedure contributive, nei limiti degli importi stanziati e alla firma degli ordinativi di pagamento nell'applicativo informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze denominato "GEOCOS", a valere sulla contabilità speciale n. 6269;

Richiamato il decreto del Commissario Delegato n. 1 del 18 gennaio 2023 (di seguito anche DCR/1/SR14/2023) a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi in argomento, e sono stati individuati i Soggetti Attuatori, così come meglio specificato tramite i seguenti allegati al citato decreto:

- Allegato A: *"Elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi dal 2 al 10 gennaio 2021 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 2 dell'OCDPC. n. 754 del 22 marzo 2021"*;
- Allegato B: *"Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 22 marzo 2021, n. 754, art. 2, comma 1 - Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 02 al 10 gennaio 2021"*;
- Allegato C: *"Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 22 marzo 2021, n. 754, art. 2, comma 1 - Modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 02 al 10 gennaio 2021"*;

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 2 del 14 marzo 2023 (di seguito anche DCR/2/SR14/2023), "OCDPC n. 861/2022 – OCDPC n. 754/2021 – decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – rettifica dell'articolo 4 Allegato B e articolo 4 Allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023", con il quale sono stati rettificati l'articolo 4 dell'Allegato B e articolo 4 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023;

Visto l'articolo 6 dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, rubricato "adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo", il quale dispone che le Amministrazioni comunali adottano i decreti di concessione dei contributi ed entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione il Soggetto Responsabile provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse;

Visti ancora i contenuti di cui all'articolo 8 dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, rubricato "Liquidazione dei contributi e trasferimento a saldo alle Amministrazioni comunali", il quale dispone che:

- Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.
- Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
- Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Soggetto Responsabile delegato provvede all'eventuale trasferimento delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra minor importo delle risorse già trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 e il maggior fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) nel caso in cui l'importo finale da erogare sia superiore rispetto alle risorse già trasferite.
- Entro 30 dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Soggetto Responsabile provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
- Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a);

Visto l'articolo 6 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023, rubricato "adozione dei provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse a titolo di anticipo", il quale dispone che le Amministrazioni comunali adottano i decreti di concessione dei contributi ed entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione il Soggetto Responsabile provvede al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, dell'80% delle risorse complessivamente concesse;

Visti ancora i contenuti di cui all'articolo 8 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023, rubricato "Liquidazione dei contributi e trasferimento a saldo delle risorse alle Amministrazioni comunali", il quale dispone che:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.

2. Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Soggetto Responsabile provvede al trasferimento delle risorse a saldo, nella misura corrispondente alla differenza tra il minor importo delle risorse già trasferite e il maggior fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo importo sia superiore rispetto a quanto già anticipato nella misura dell'80% degli importi concessi.
4. Nel caso in cui l'importo finale da erogare fosse inferiore rispetto all'importo già trasferito, entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse già trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a).
5. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017n. 115 e s.m.i.);

Visto che con decreto del Soggetto Responsabile n. 4 del 24 maggio 2023 ("OCDPC n. 861/2022 – OCDPC n. 754/2021 – decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 18 gennaio 2023 - concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 2 al 10 gennaio 2021 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 – determinazione dell'intensità di aiuto e assegnazione delle risorse a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori – popolazione e imprese") è stato tra l'altro determinato di:

- prendere atto che l'ammontare delle risorse oggetto di potenziale concessione dei contributi ammonta a Euro 1.352.612,35 di cui Euro 454.305,77 in relazione alle procedure di cui all'Allegato B al DCR/1/SR14/2023 (prime misure popolazione) ed Euro 898.306,58 in relazione alle procedure di cui all'allegato C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023 (Prime misure imprese);
- definire che l'intensità di aiuto, data dal rapporto tra risorse disponibili, pari a € 1.117.000,00, ed il fabbisogno finanziario complessivamente comunicato dai Comuni, pari ad € 1.352.612,35, è pari all'82,58 % (82, cinquantotto %);
- dare disposizione ai Comuni individuati all'Allegato A al DCR/1/SR14/2023, di applicare tale intensità di aiuto (82, cinquantotto %) nella definizione dell'importo massimo di concessione dei contributi di cui alle domande presentate ai sensi degli Allegati B e C al DCR/1/SR14/2023 del 18/01/2023, nei limiti delle risorse assegnate a mezzo decreto n. 4 del 24 maggio 2023;
- dare atto che la distribuzione delle risorse stanziata dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2021, a copertura dei provvedimenti di concessione che saranno adottati dalle Amministrazioni comunali competenti fa riferimento alla seguente tabella:

Comune	Risorse assegnate Allegato B DCR/1/SR14/2023 (popolazione)	Risorse assegnate Allegato C DCR/1/SR14/2023 (imprese)	Totale Risorse assegnate
Amaro	- €	- €	- €
Ampezzo	10.529,08 €	€ 42.123,04	52.652,12 €
Arta Terme	- €	€ 4.735,19	4.735,19 €
Cavazzo Carnico	412,90 €	€ 4.129,05	4.541,95 €
Cervineto	- €	€ 16.119,80	16.119,80 €
Chiusaforte	13.047,80 €	- €	13.047,80 €
Cimolais	- €	- €	- €

Claut	7.267,13 €	44.896,62 €	52.163,75 €
Comeglians	28.518,88 €	€ 28.118,81	56.637,69 €
Enemonzo	7.845,19 €	- €	7.845,19 €
Forni Avoltri	27.738,16 €	€ 50.004,93	77.743,09 €
Forni di Sopra	18.911,05 €	€ 82.865,97	101.777,02 €
Forni di Sotto	7.927,78 €	€ 33.032,38	40.960,16 €
Lauco	- €	- €	- €
Malborghetto Valbruna	4.129,05 €	€ 50.911,81	55.040,86 €
Ovaro	80.837,46 €	€ 4.616,27	85.453,73 €
Paluzza	- €	€ 61.652,02	61.652,02 €
Paularo	- €	€ 0,00	- €
Pontebba	9.856,49 €	33.032,38 €	42.888,87 €
Prato Carnico	24.566,65 €	23.155,53 €	47.722,18 €
Ravascletto	23.708,43 €	260,13 €	23.968,56 €
Raveo	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Resia	- €	- €	- €
Rigolato	28.531,71 €	12.184,07 €	40.715,78 €
Sappada	- €	- €	- €
Sauris	36.335,63 €	147.851,79 €	184.187,42 €
Socchieve	- €	- €	- €
Sutrio	4.129,05 €	56.010,48 €	60.139,53 €
Tarvisio	6.110,99 €	16.516,19 €	22.627,18 €
Tolmezzo	13.212,95 €	- €	13.212,95 €
Treppo Ligosullo	- €	- €	- €
Verzegnis	4.129,05 €	- €	4.129,05 €
Villa Santina	8.258,10 €	29.613,52 €	37.871,62 €
Zuglio	5.037,44 €		5.037,44 €
Totali	375.170,02 €	741.829,98 €	1.117.000,00 €

Ritenuto ragionevole, in un'ottica di maggior efficacia ed efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi di cui al DCR/1/SR14/2023, di procedere al trasferimento immediato, a favore di ciascuna amministrazione comunale individuata Soggetto Attuatore, dell'importo totale degli importi concessi;

Dato atto che è in corso la trasmissione dei decreti di concessione adottati dalle Amministrazioni comunali;

Dato atto che con nota PEC n. 19134/23 del 10/08/2023 è stata avviata la raccolta dei riferimenti bancari per effettuare il trasferimento delle risorse alle Amministrazioni comunali sopra elencate, procedura ancora in essere;

Valutato che, dato il tempo intercorso dall'evento calamitoso, una parte dei beneficiari ha già effettuato gli interventi e procederà in tempi brevi alla rendicontazione, richiedendo il pagamento dell'intero importo concesso;

Valutato dunque, per quanto sopra riportato, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure popolazione", di procedere alla modifica del citato articolo 6 dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, così come di seguito indicato:

"Articolo 6: "adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":

1. "Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, i Comuni:

- a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine ultimo utile alla presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
 3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, ai fini di cui all'articolo 8, con proprio Decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, **del 100%** delle risorse complessivamente concesse.”;

Valutato dunque, in riferimento alle procedure contributive “Prime misure popolazione”, di procedere alla modifica del menzionato articolo 8 dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023, così come di seguito indicato:

“Articolo 8: **liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti:**

1. “Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)”;**

Valutato dunque, per quanto sopra riportato, in riferimento alle procedure contributive “Prime misure imprese”, di procedere alla modifica del citato articolo 6 dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023, così come di seguito indicato:

“Articolo 6: **adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse”:**

1. “Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Soggetto Responsabile in conformità all'articolo 5, i Comuni:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 754/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine massimo entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, **ai fini di cui all'articolo 8**, con proprio decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, **del 100%** delle risorse complessivamente concesse.
4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.)”;

Valutato dunque, in riferimento alle procedure contributive "Prime misure imprese", di procedere alla modifica del menzionato articolo 8 dell'Allegato C al DCR/4/SR14/2023, così come di seguito indicato:

"Articolo 8: liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**
4. I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017n. 115 e s.m.i.);

Ritenuto in ultimo, sulla base delle disposizioni di cui al DCR/1/SR14/2023 così come modificate dal presente decreto, di dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione di provvedere, con proprio decreto, al trasferimento delle risorse ai Soggetti Attuatori competenti in riferimento alle procedure di cui ai menzionati Allegati B e C;

DECRETA

Per le motivazioni sopra indicate e che integralmente si richiamano:

- a) di procedere alla **modifica dell'Allegato B al DCR/1/SR14/2023**, così come di seguito indicato:

"Articolo 6: "adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse":

1. "Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Commissario delegato in conformità all'articolo 5, i Comuni:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette ai privati beneficiari i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine ultimo utile alla presentazione della documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, ai fini di cui all'articolo 8, con proprio Decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, **del 100%** delle risorse complessivamente concesse."

"Articolo 8: liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.
 2. Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a) indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b) i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
 3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";**
- b) di procedere alla **modifica dell'Allegato C al DCR/1/SR14/2023**, così come di seguito indicato:

"Articolo 6: **adozione provvedimenti di concessione e trasferimento delle risorse**":

1. "Entro trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla trasmissione via PEC del decreto del Soggetto Responsabile in conformità all'articolo 5, i Comuni:
 - a) adottano i decreti di concessione dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 2, comma 1 dell'Ordinanza n. 754/2021 e dell'assegnazione delle risorse di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 con decreto del Soggetto Responsabile ai sensi dell'articolo 5, comma 5;
 - b) trasmettono i decreti adottati ai sensi del comma 1, punto a) al Soggetto Responsabile all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it.
2. Il Comune trasmette alle imprese beneficiarie i provvedimenti di cui al comma 1, e specifica il termine massimo entro il quale trasmettere la documentazione di rendicontazione di cui all'articolo 7.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione dell'ultimo decreto di concessione ai sensi del comma 1 lettera b), il Soggetto Responsabile provvede, **ai fini di cui all'articolo 8**, con proprio Decreto, al trasferimento, a favore dei Comuni individuati Soggetti Attuatori, **del 100%** delle risorse complessivamente concesse.
4. I provvedimenti di concessione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017 n. 115 e s.m.i.);"

"Articolo 8: **liquidazione dei contributi ai beneficiari e restituzione delle eventuali risorse eccedenti**:

1. "Il Comune competente, terminata l'istruttoria relativa alla documentazione di cui all'articolo 7, provvedere alla liquidazione, nei limiti delle risorse trasferite ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6, dei contributi.
2. Entro 60 giorni dal termine ultimo di rendicontazione della spesa, le Amministrazioni comunali trasmettono all'indirizzo PEC protezione.civile@certregione.fvg.it:
 - a. indicazione dell'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario del Comune, comprensivo degli importi già liquidati e dell'ammontare complessivo delle risorse da liquidare, nonché delle eventuali economie registrate;
 - b. i provvedimenti di revoca dei contributi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 10.
3. **Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 2, nel caso in cui l'importo finale del fabbisogno fosse inferiore rispetto all'importo trasferito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, il Comune nominato Soggetto Attuatore provvede alla**

restituzione delle risorse nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo delle risorse trasferite e il minor fabbisogno segnalato ai sensi del comma 2, lettera a) e b)";

4. *I provvedimenti di liquidazione sono adottati nel rispetto della normativa degli aiuti di stato e degli adempimenti di cui al Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di stato (Decreto 31 maggio 2017n. 115 e s.m.i.)".*

- c) sulla base delle disposizioni di cui al DCR/1/SR14/2023, di dare mandato al Direttore della Protezione civile della Regione di provvedere, con proprio decreto, al trasferimento delle risorse ai Soggetti Attuatori competenti in riferimento alle procedure di cui ai menzionati Allegati B e C.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della normativa vigente e trasmesso ai Comuni individuati con DCR/1/SR14/2023.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
OCDPC n. 861/2022
- dott. Riccardo Riccardi -
(documento sottoscritto digitalmente)